Il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione: norma penale in bianco-verde per ogni irregolarità?

✓ Carlo Ruga Riva

Premessa: le fattispecie penali in commento

Il diritto penale ambientale è ricco di fattispecie costruite sull'inosservanza di prescrizioni contenute in provvedimenti autorizzatori.

Tali fattispecie compaiono, per rimanere al D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 137, comma 3 seconda parte e comma 4 in materia di acque, all'art. 256, comma 4 in tema di rifiuti, all'art. 279, comma 2 in materia di inquinamento atmosferico, all'art. 29-*quattuordecies*, co. 2 in tema di AIA.

Nella prassi amministrativa l'autorizzazione è atto ponderoso, contenente anche centinaia di prescrizioni: talune *standard*, con rinvio ad esempio agli obblighi previsti dalle norme di settore (compresi quelli autonomamente sanzionati in via penale o amministrativa), talaltre *ad hoc*, legate alle caratteristiche peculiari dell'attività produttiva o dei luoghi interessati dal titolo abilitativo; non mancano infine prescrizioni di chiusura, come ad es. l'obbligo

> «di conformarsi ad eventuali disposizioni impartite dall'Autorità competente successivamente al rilascio dell'autorizzazione».

Non stupisce dunque che nell'ambito di attività complesse (quali ad es. la gestione di rifiuti o di scarichi idrici industriali) l'imprenditore finisca non di rado con l'incappare in una o più violazioni delle tante prescrizioni contenute nell'autorizzazione ambientale.

Il fenomeno è ampiamente diffuso, più di quanto non dicano i repertori giurisprudenziali.

Un buon numero di procedimenti per inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione non viene infatti registrato nei repertori di giurisprudenza, vuoi perché i relativi decreti penali non vengono opposti, vuoi perché non pochi procedimenti non giungono in Cassazione, per prescrizione maturata prima o per assenza di impugnazione di fronte a pene pecuniarie di importo modesto.

Scopo del contributo

Questo breve studio si propone di passare in rassegna la più recente giurisprudenza in tema di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali, verificando se vi siano spazi per interpretazioni diverse da quelle, accentuatamente formalistiche, seguite dalla giurisprudenza di legittimità.

La giurisprudenza di legittimità: si tratta di reati formali, di mera condotta e di pericolo astratto

La posizione della Cassazione, formatasi sull'art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 è *tranchant*: tale reato incrimina

> «condotte **puramente formali**, di inosservanza di mere condizioni **formali**, non collegate alla tutela di un interesse esplicitamente indicato e neppure immediatamente percepibile», sicché in tali casi «il contenuto offensivo del reato è espresso dalla stessa struttura della norma e il legislatore giudica con una sua valutazione vincolante per l'interprete che certe **formalità** debbano essere osservate addirittura con il suggello della sanzione penale» (1).

Nello stesso senso si è espressa più di recente Cass. sez. III, 2 febbraio 2011, n. 6256 (2), condannando il responsabile di un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi effettuato **senza disporre di copia autentica** del pre-

Note:

✓ Prof. Associato di diritto penale dell'ambiente, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

(1) Si veda:
- Cass. sez. III, 21 settembre 2007, n. 36621.

(2) In questa *Rivista*, 2011, 922 ss., con nota critica di Melzi D'Eril, *Reato di inosservanza delle prescrizioni: la Cassazione insiste nel suo esasperato formalismo (nota a Cass. pen. n. 6256/2011)*, 916 ss.

scritto provvedimento di iscrizione e con **copertura** del carico (telo traforato) ritenuta **inidonea.**
Nella stessa sentenza si precisa, con richiamo a precedenti, che

> «la natura di reato di mera condotta fa sì che, per l'integrazione della fattispecie, non assuma rilievo l'idoneità della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il **bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione**».

Critica dell'orientamento formalistico alla luce del principio dioffensività

La tesi formalistica della giurisprudenza di legittimità poggia su **due pilastri**: la natura di mera condotta e di pericolo astratto della tipologia di reato in commento; la natura del bene tutelato, individuato (anche) nella funzione di controllo della PA.
Entrambi gli argomenti non sembrano risolutivi nel negare all'interprete qualsiasi margine di interpretazione selettiva, tale da **distinguere** le prescrizioni penalmente rilevanti da quelle **inidonee anche in astratto ad offendere il bene protetto**.
Da un lato la giurisprudenza ha da tempo chiarito, per es. in relazione ai reati edilizi (3), paesaggistico-ambientali (4) e in materia di stupefacenti (5), che natura e struttura dei reati di condotta e di pericolo astratto non precludono al giudice di valutare, in prospettiva *ex ante*, l'astratta idoneità della condotta oggetto di imputazione ad offendere il bene.
D'altro lato la ritenuta legittimità in linea di principio della c.d. tutela di funzioni (di pianificazione e controllo della PA) **non** significa **copertura** penale **totale** e acritica di qualsivoglia prescrizione ad essa asseritamente orientata.
Si tratta infatti di verificare se la prescrizione è **funzionale**, per il tramite della PA, a **tutelare il bene finale** rappresentato, a seconda dei casi, dalla salubrità del suolo, delle acque o dell'aria, in un *quantum* e in un *quomodo* stabilito dall'ordinamento, anche per il tramite delle autorità pubbliche preposte al rilascio del titolo abilitativo, ma pur sempre nei limiti di una **ipotetica attitudine causale** della condotta ad offendere il bene protetto.
In altre parole le fattispecie di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni non implicano un giudice cieco e sordo, ma tutto al contrario un giudice vigile e attento a cogliere l'eventuale significato delle singole prescrizioni violate rispetto al bene finale tutelato.
Naturalmente **non** è compito del giudice valutare l'offensività **in concreto** della condotta incriminata, ciò che stravolgerebbe la natura di pericolo astratto dei reati in parola.
E tuttavia, non può accettarsi un'impostazione che, sotto il mantello totalizzante del **pericolo astratto**, rifiuti qualsiasi valutazione, per quanto in astratto ed *ex ante*, sulla reale capacità offensiva della condotta oggetto di imputazione.
La tesi qui criticata, ad essere rigorosi, legittimerebbe, per fare un esempio stupido, la condanna del titolare di autorizzazione che delimiti una discarica con una bordura di primule gialle, anziché con le prescritte primule rosse, o qualsiasi violazione di qualsiasi prescrizione di un qualche funzionario bizzarro (6).
Si possono fare esempi meno futili, tratti dalla giurisprudenza: davvero sono prescrizioni penalmente rilevanti quelle che obbligano

- il trasportatore di rifiuti non pericolosi a viaggiare munito di autorizzazione in copia conforme (anziché in copia semplice), e con copertura del carico in telo traforato (anche in assenza di condizioni metereologiche avverse)? (7);
- il gestore di una discarica da bonificarsi ad adeguare una fideiussione già in essere estendendola fino ad una certa data, anche quando i lavori sono sostanzialmente conclusi?;
- il titolare di un'abilitazione al trasporto di rifiuti ad attendere l'inserimento nell'allegato all'autorizzazione delle targhe di nuovi automezzi in sostituzione di altri aventi identica funzione e pari adeguatezza tecnica?;

Note:

(3) Secondo Cass. sez. III, 18 marzo 2004, Calzoni, in GP 2005, II, 405,
> «affinché la nuova costruzione assuma rilevanza sotto il profilo giuridico è necessario che raggiunga una *soglia di rilevanza edilizia o urbanistica*, giacché, altrimenti, per l'esiguità delle dimensioni dell'opera, non si verifica quell'apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi...».

(4) Corte cost. n. 247/1997, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 *sexies* del D.L. n. 312/1985 (antenato dell'odierno art. 181, D.Lgs. n. 42/2004), l'ha respinta specificando che
> «anche per i reati formali o di pericolo presunto l'accertamento in concreto dell'offensività è devoluto al giudice penale».

(5) Cass. sez. un. 24 agosto 2008, n. 28605, in *Cass. pen.* 2008, 4503 ss., nell'affermare il principio secondo cui la coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti costituisce reato anche se destinate ad uso personale, ha precisato che, in ossequio al principio di offensività,
> «spetterà al Giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto risultando in concreto inoffensiva».

(6) Si pensi ad es. alla prescrizione consistente nell'obbligo, per determinate tipologie di rifiuti, di eseguire analisi chimiche per ogni partita in entrata in un impianto di recupero di rifiuti. Tali prescrizioni sono state *annullate* dal TAR Lombardia (Brescia), sez. I, n. 207 dell'1 marzo 2013, in *www.lexambiente.it*, in quanto ritenute
> «del tutto inusuali, tecnicamente inapplicabili pur allo stato della scienza e della pratica...non certe nel loro risultato utile ed altresì non imponibili normativamente».

Nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato la determina dirigenziale con cui si rilasciava l'autorizzazione unica alla gestione di impianto di recupero rifiuti.

(7) Si veda:
– Cass. sez. III, 2 febbraio 2011, n. 6256, cit.

- il gestore di un'attività di recupero di rifiuti ad osservare le norme urbanistiche e del Piano regolatore comunale, anche laddove gli abusi riscontrati (tettoia ricovero mezzi, platea di cemento al posto della preesistente in terra battuta) non incidano negativamente sull'ambiente?

A nostro avviso la bussola che deve orientare l'interprete nella risoluzione dei casi esemplificati e di altri consimili è rappresentata dal **principio di offensività**, considerato nella sua funzione critica, di parametro alla cui stregua **censurare eventuali incriminazioni** di condotte **inidonee** a ledere o mettere in pericolo il bene tutelato (8).
Tale funzione può e deve essere svolta dal giudice, nella misura in cui la norma **consenta** di distinguere tra condotte astrattamente offensive e condotte prive di tale caratteristica.
Laddove invece la norma abbracci condotte **tutte** prive di significativo, per quanto astratto, legame offensivo con il bene tutelato, allora al giudice non resterà che sollevare questione di legittimità costituzionale.
Le fattispecie di inosservanza di prescrizioni in commento rientrano nel primo caso.
Vi sono certamente prescrizioni che specificano, dettagliano obblighi e/o divieti funzionali alla tutela dell'ambiente, vuoi direttamente, vuoi rafforzando le funzioni di controllo e monitoraggio della PA, a loro volta - seppure indirettamente - finalizzate ad una più incisiva tutela del bene protetto.
Rientrano nelle prescrizioni di tutela diretta gli obblighi di stoccare i rifiuti all'interno di magazzini o in contenitori chiusi, anziché all'aperto; di pavimentare le aree di movimentazione dei rifiuti con determinate modalità tali da evitare polverosità o percolamenti; di realizzare impianti con taluni accorgimenti volti ad abbattere le emissioni inquinanti (9); di controllare i carichi di rifiuti liquidi in ingresso da immettere in un impianto di depurazione (10); di trasportare determinate tipologie di rifiuti (11), o di stoccarne determinati quantitativi massimi.
Rientrano viceversa nelle prescrizioni indirette, pur sempre penalmente rilevanti, le regole dettate per facilitare i poteri di controllo e vigilanza della PA, ad esempio imponendo al titolare dell'autorizzazione l'obbligo di realizzare pozzetti di accesso in determinate posizioni, tali da consentire agevoli ispezioni agli organi di controllo, di trasmettere relazioni tecniche e di documentazione relativa alle analisi svolte, ecc.
Al contrario, vi sono prescrizioni la cui violazione non mette neppure astrattamente a repentaglio il bene ambientale, e che pertanto dovranno essere espunte dall'orizzonte di tutela penale.
Vuoi perché la condotta non è assolutamente in grado di mettere in pericolo il bene protetto (caso del trasportatore munito di copia non autentica dell'iscrizione all'Albo: la funzione di controllo della PA non è affatto pregiudicata (12)).
Vuoi perché il bene tutelato dalle prescrizioni non è l'ambiente (caso dei lavori edilizi abusivi, che offendono il diverso bene dell'ordinato assetto del territorio).
Vuoi perché, già sul piano del fatto tipico, non può considerarsi prescrizione la mera indicazione, contenuta nell'autorizzazione, di «conformarsi ad eventuali disposizioni impartite dalle Autorità competenti», trattandosi di clausola di stile vuota, il cui riempimento viene posto **successivamente** e **al di fuori** dell'autorizzazione (13).
Rimangono i casi più difficili.
Rileva penalmente la prescrizione di adeguata copertura del carico, laddove il trasporto avvenga con telo traforato?
La prescrizione, verosimilmente, mira ad evitare dispersione di parte del rifiuto, per contatto con la pioggia, il vento, il sole ecc.
Se questa è la *ratio*, la difesa poggiante sull'assenza di contingenti condizioni meteo avverse non pare decisiva: si tratta di un elemento *concreto*, mutevole nel corso del viaggio, che non sembra prestarsi ad una valutazione in astratto ed *ex ante* di inidoneità assoluta.
Semmai si potrebbe discutere sul concetto di adeguata copertura rispetto a determinate tipologie di rifiuti, e più radicalmente sul carattere **realmente prescrittivo** di indicazioni che pongono un fine (qui di adeguata protezio-

Note:

(8) Per ulteriori approfondimenti sia consentito rinviare a:
- C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2011, 135 ss. Nello stesso senso
- C. Melzi D'Eril, *Reato di inosservanza delle prescrizioni*, cit.

Per considerazioni più generali sul principio di offensività in rapporto ai reati ambientali si veda:
- C. Bernasconi, *il reato ambientale*, Pisa, 2008, 119 ss.

(9) Si veda:
- Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2011, n. 29967, in *Riv. giur. ambiente* 2012, 1, 68, con nota adesiva di E. Pomini. Nel caso di specie si trattava di prescrizione non contenuta nell'autorizzazione, bensì imposta dall'Autorità competente in sede di rilascio del permesso di costruiredell'impianto. Si rammenta che l'art. 279, comma 2 punisce l'inosservanza non solo delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, ma anche, tra le altre, di quelle imposte dall'autorità competente.

(10) Si veda:
- Cass. sez. III, 14 marzo 2007, n. 15560, Andreani, in *www.lexambiente.it.*

(11) Integra il reato di cui all'art. 256, comma 4 TUA il trasporto di rifiuti diversi da quelli autorizzati.

(12) Si veda:
- C. Melzi D'Eril, *Reato di inosservanza,* cit., 920 s.

(13) In questo senso Trib. Verbania, sez. distaccata di Domodossola, dott. V. Cantarini, 24 ottobre 2012, G., pag. 2, inedita, secondo cui «non può qualificarsi «prescrizione» la mera indicazione, che era contenuta al... punto n. 10... dell'obbligo per l'istante di "conformarsi ad eventuali disposizioni impartite dalle Autorità competenti", che rappresenta piuttosto una "clausola di stile", o meglio una prescrizione "in bianco", priva di quel contenuto invece preciso, e determinato, che deve connotare una "prescrizione"». Nel caso specifico si trattava dell'omessa tempestiva comunicazione della richiesta documentazione fotografica attestante modesti interventi di ripristino, richiesta avanzata dopo il rilascio dell'autorizzazione.

ne) lasciando ampia discrezionalità sul mezzo per raggiungerlo.
Rileva l'inottemperanza alla prescrizione che obbliga il titolare dell'autorizzazione ad adeguare le garanzie finanziarie (fideiussione), anche laddove i lavori di bonifica, alla data della scadenza, siano sostanzialmente conclusi (ma non formalmente, all'esito di apposito accertamento), e pur in presenza di precedenti approvazioni di lotti pregressi dell'area di discarica? (14)
Da un lato è vero che la fideiussione funge da garanzia anche per eventuali errori/lacune nelle opere di bonifica che dovessero essere scoperti dopo la conclusione dei lavori.
Tuttavia, in presenza di lavori già completati e approvati per gran parte dell'area in questione, e posto che la fideiussione può essere escussa nei due anni successivi alla scadenza (15), è verosimile ritenere che, pur in una prospettiva *ex ante* e in astratto, l'autorità preposta avesse sufficienti garanzie finanziarie per fronteggiare eventuali incombenze.
Altro caso controverso riguarda il mancato inserimento, nell'elenco dei mezzi destinati al trasporto di rifiuti allegato all'autorizzazione, a causa di ritardi burocratici e nonostante apposita comunicazione del titolare dell'autorizzazione, di nuovi mezzi tecnicamente idonei al trasporto in sostituzione di altri preesistenti (16).
Laddove il bene tutelato venga individuato nell'ambiente, l'adeguatezza tecnica dei nuovi automezzi è garanzia di assenza di qualsivoglia pericolo.
Qualche dubbio potrebbe avanzarsi collegando la condotta alla funzione di controllo della PA; tuttavia, anche in riferimento alla tutela di funzioni la preventiva comunicazione dei mezzi sostituiti consente agli organi preposti di svolgere gli eventuali controlli reputati opportuni.
In ogni caso, e più radicalmente, sembra condivisibile la tesi di quella giurisprudenza (17) che ha assolto per insussistenza del fatto tipico (o in altra pronuncia perché il fatto non costituisce reato), non costituendo l'elenco dei mezzi utilizzati una **vera prescrizione**, bensì una mera appendice dell'autorizzazione, neppure rientrante tra i principi di tutela ispiratori dell'allora vigente legge sui rifiuti.

Quid iuris se la prescrizione richiama l'obbligo di rispettare norme autonomamente sanzionate in via penale o amministrativa?

Non di rado le autorizzazioni prescrivono il rispetto di normative (edilizie, paesistico ambientali) o di norme di legge (rispetto dei valori-limite di settore, obblighi di comunicazione di dati, modalità di deposito del rifiuto e di tenuta dei registri di carico e scarico) già soggette ad autonome sanzioni penali o amministrative.
Si è già escluso che il rinvio a normative poste a tutela di beni diversi dall'ambiente (poniamo il governo del territorio e del paesaggio) possa avere rilievo penale rispetto alle fattispecie in commento.
Il problema rimane aperto rispetto a prescrizioni di legge, richiamate dall'autorizzazione, che effettivamente concorrano alla tutela dell'ambiente.
In giurisprudenza, in tema di rifiuti, si è ritenuto che taluni illeciti amministrativi in tema di omessa tenuta dei registri concorrano con l'illecito di inosservanza della relativa prescrizione contenuta nell'autorizzazione (18).
In dottrina, condivisibilmente, si è sottolineata la natura di norma aperta dell'art. 256, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006, sicché nel concorso (apparente) con fattispecie (penali o amministrative) autonomamente sanzionate da distinte norme, prevarrebbero almeno tendenzialmente queste ultime, in **forza del principio di specialità** (19).
In effetti, non può essere un funzionario, attraverso il richiamo a determinate norme penali o amministrative, ad assumere i panni del legislatore penale, trasformando in un determinato reato ciò che l'ordinamento, in via generale e astratta, ha già qualificato come diverso reato o illecito amministrativo.
In primo luogo le prescrizioni sono ordini conformativi (20), che dovrebbero dettagliare principi e regole generali fissati dalla legge.

Note:

(14) Caso tratto da Trib. Verbania, cit., e risolto dal Giudice sotto un altro profilo, ovvero della non inottemperanza alla data contestata nel capo di imputazione.

(15) Secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lett. a) D.Lgs. n. 36/2003.

(16) Caso giudicato da
- Pret. Milano, 30 novembre 1993, Marus, in *Riv. trim. dir. proc. pen. econ.* 1994, 853 e
- Pret. Pavia, 12 luglio 1993, Bellinzone, *ivi*, con nota adesiva di Vergine, *Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 27, comma 1, D.P.R. n. 915/1982): questioni di tipicitàe di lesività del fatto.*

Si veda anche
- C. Melzi D'Eril, *Reato di inosservanza*, cit., 921.

(17) Si veda:
- Pret. Milano, 30 novembre 1993, Marus, in *Riv. trim. dir.proc.pen.econ.* 1994, 853;
- Pret. Paviv. anche C. Melzi D'Eril, *Reato di inosservanza*, cit., 921.

(18) Si veda:
- Cass. sez. III, 25 giugno 1999, Martorana, in *Cass. pen.* 2000, 1777.

(19) Si veda:
- C. Bernasconi, in F. Giunta (A cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, II ed., Padova, 2007, *sub* art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 292 s.

(20) Secondo Dell'Anno, in Dell'Anno e Picozza, *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, *Principi generali*, 300, le
«prescrizioni, quali ordini conformativi dell'autorità, finalizzate a fornire un contenuto discrezionale ai provvedimenti amministrativi a contenuto conformativo, hanno perduto qualsiasi connotato di tipicità (almeno funzionale) tanto che spesso si spingono fino a imporre prestazioni ai privati che appaiono in supplenza nei confronti delle funzioni proprie delle pubbliche amministrazioni (ad es. nel settore del monitoraggio ambientale...)».

Dato che gli illeciti penali ed amministrativi sono precetti generali ed astratti, a rigore la prescrizione che ne richiede il rispetto non è tale, non specificando a dettagliando nulla.
La funzione di richiamo di norme penali è preclusa alle Regioni e alle Province autonome (21), figurarsi a singoli funzionari provinciali o di altri enti!
I titolari delle autorizzazioni sono già tenuti al rispetto delle norme di legge, prima e a prescindere dal richiamo che ne faccia il provvedimento amministrativo.
Infine, se attraverso il richiamo ad un obbligo o divieto sanzionato in via amministrativa si desse vita ad un autonomo e diverso illecito penale (es. art. 256, comma 4 TUA), la scelta di politica repressiva operata dal legislatore verrebbe stravolta dalla pubblica amministrazione.
Similmente, se il richiamo a prescrizioni penalmente sanzionate in via autonoma desse vita ad un concorso di reati la scelta di politica criminale operata dal legislatore verrebbe **raddoppiata** sulla sola base del particolare zelo del funzionario preposto alla redazione dell'autorizzazione.
Insomma, il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni **non deve rappresentare un contenitore vuoto buono per ogni uso repressivo**.
Le prescrizioni, quali ordini conformativi, devono assolvere al loro compito: quello, prezioso, di consentire alla PA di **dettagliare le modalità di gestione** della fonte di rischio ambientale, in ragione del **tipo** di attività autorizzata e della **vulnerabilità dei luoghi/persone coinvolti**.
Un'applicazione conforme al principio di offensività presuppone prescrizioni **vere**, **specificative** dei principi generali e delle regole di settore, codificate dal legislatore di riferimento, la cui violazione possa dirsi, per quanto astrattamente, **sintomatica** di un **autentico nesso di offesa** con il bene ambientale tutelato, quand'anche per la via mediata rappresentata dalle funzioni di pianificazione e controllo della PA.
Spetta dunque agli interpreti, in linea con le peculiarità del diritto penale ambientale, dominato dal formante giurisprudenziale, **selezionare** le **vere** prescrizioni (funzionali ad evitare offese, su di un piano sì astratto, ma di plausibile nesso con il bene tutelato) da quelle **false**, ovvero estranee allo spettro di tutela disegnato dal legislatore; spettro che la PA, deve limitarsi ad implementare nel dettaglio, pena l'invasione nel **sacro recinto** del potere legislativo.

Nota:

(21) La Corte cost., con sent. n. 387/2008, in *Riv. it. dir. eproc. pen.*, 2009, 388 ss., con nota di C. Ruga Riva, *La competenza penale del Trentino-Alto Adige/SüdTirol* (art. 23 st.) *al vaglio della corte costituzionale: un'occasione perduta?*, ha censurato la legge della Provincia di Bolzano, negando che la Provincia abbia il potere di incorporare leggi penali statali nelle proprie leggi.

RIVISTE IPSOA

Sfoglia i tuoi fascicoli anche nella versione tablet e web!

Un abbonamento, tre diverse modalità di lettura.

RIVISTA CARTACEA

Tutto ciò che è compreso nell'abbonamento sulla tua scrivania.

NOVITÀ
VERSIONE TABLET

Scarichi i fascicoli in anteprima, effettui ricerche, inserisci note, invii pagine ed articoli: tutto in mobilità!

*Per accedere alla versione tablet basta scaricare **l'app gratuita Edicola Professionale** - disponibile su AppStore, SamsungApps, Google Play o Amazon Store - ed inserire all'interno username e password di registrazione al sito Ipsoa.*

VERSIONE WEB

Dal tuo PC o notebook scarichi l'ultimo numero ancora in fase di stampa, accedi agli arretrati in PDF e navighi all'interno di un immenso patrimonio dottrinale.

Per accedere al servizio basta autenticarsi sul sito Ipsoa con username, password e codice cliente, ed accedere alla sezione I TUOI ABBONAMENTI presente nella tua Home Page Personale.

Apple e iPad sono marchi di Apple Inc. – Android è un marchio di Google Inc.